

SEAC RISPONDE

QUESITO

028

SETTORE

Dichiarazioni

Utilizzo in compensazione nel 2021 eccedenze di versamento ritenute 2020

Un soggetto nel 2020 ha effettuato versamenti in eccesso di ritenute su redditi di lavoro autonomo per un importo di € 9.000. Ai fini dell'utilizzo in compensazione di tale somma (superiore al limite di € 5.000) è possibile evitare la presentazione del Mod. 770 con 10 giorni di anticipo? Nel mod. F24 va indicato il codice tributo "6782"?

In merito alla possibilità di compensare orizzontalmente nel 2021 il credito derivante da versamenti in eccesso di ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo effettuati nel 2020 per importi superiori a € 5.000 nella Risoluzione 31.12.2019, n. 110/E l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono soggette alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificate nelle seguenti categorie della tabella allegata:

- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.

Tra le categorie sopra richiamate non è ricompresa quella (peraltro presente nella citata tabella) dei sostituti d'imposta.

Di conseguenza, a parte l'obbligo di apporre il visto di conformità al mod. 770 per utilizzi superiori a € 5.000, l'utilizzo non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione. Si conferma che nel mod. F24 va indicato il codice tributo "6782".

QUESITO

029

SETTORE

Imposte dirette

Detrazione spese ristrutturazione / acquisto mobili e decesso del contribuente

A seguito del decesso nel 2020 del genitore, un contribuente ha ricevuto in successione un appartamento per il quale il genitore ha beneficiato della detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione nonché del c.d. "bonus mobili". Considerato che l'erede conserva il possesso dell'appartamento, le quote non ancora fruite dal genitore possono essere recuperate dal figlio?

La possibilità di fruire delle quote residue della detrazione IRPEF non fruite dal de cuius è prevista dall'art. 16-bis, comma 8, TUIR con riferimento alla detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio (a condizione che l'erede mantenga la detenzione materiale e diretta dell'immobile) ma non è prevista per la detrazione del 50% per le spese di arredo dell'immobile "ristrutturato". Le quote del c.d. "bonus mobili" non fruite dal de cuius, pertanto, non possono essere portate in detrazione dall'erede.

QUESITO

030

SETTORE

Imposte dirette

"Bonus mobili" e spese riqualificazione energetica

Un contribuente persona fisica entro il mese di maggio 2021 concluderà e pagherà un intervento di riqualificazione energetica nel proprio appartamento (installazione pannelli solari e impianto di climatizzazione invernale). Si chiede se può acquistare entro il 31.12.2021 mobili / arredi / grandi elettrodomestici (fino a € 16.000) beneficiando così anche del c.d. "bonus mobili".

L'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede espressamente che per fruire della detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario aver sostenuto spese per le quali si beneficia della detrazione IRPEF relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR. Inoltre, nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, confermando quanto già chiarito in passato, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per fruire del c.d. "bonus mobili" è necessario che i lavori eseguiti rientrino tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), e d), DPR n. 380/2001 o tra quelli del c.d. "sisma bonus".

Diversamente, non consentono di usufruire del bonus in esame le spese relative all'acquisto di box auto pertinenziali e quelle per interventi di risparmio / riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 e all'art. 14, DL n. 63/2013.

Va inoltre considerato che nella citata Circolare n. 19/E la stessa Agenzia ha precisato che è possibile fruire del "bonus mobili" se gli interventi eseguiti rientrano tra gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che possono essere classificati almeno quale manutenzione straordinaria. Possono rientrare in tale fattispecie, ad esempio, l'installazione di una stufa a pellet, di un impianto dotato di generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, l'installazione / integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia ovvero l'installazione dei pannelli solari.

Da quanto sopra deriva pertanto che, se per le spese sostenute il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica non è possibile fruire del c.d. "bonus mobili", mentre se per le stesse fruisce della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in quanto interventi tesi al risparmio energetico di cui alla lett. h) del citato art. 16-bis, è possibile fruire anche del c.d. "bonus mobili".